



A.

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **165** del 02/08/2017

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Secondo provvedimento.



**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.

### RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

*(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)*

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.



Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

### DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

#### POSIZIONE DEBITORIA N. 1

**TOTALE € 181.163,43**

**Generalità dei creditori:** Vincenza Marra, Maddalena Baccaro, Donato Baccaro;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza parziale Corte d'Appello di Lecce – n. 139 depositata in data 6 febbraio 2017 per risarcimento danni da emotrasfusione, interessi e spese e competenze del giudizio.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 105.000,00 per sorte capitale, € 75.099,74 per interessi ed € 1.063,69 per spese legali;

**Relazione sulla formazione del debito:** Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2004, gli odierni istanti hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della ex USL BR/4 per sentirli condannare al risarcimento del danno patito dal sig. Antonio Baccaro, di cui sono eredi, deceduto a seguito del contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusioni di sangue infetto nell'anno 1989.

Con sentenza n. 613/2013, il Tribunale di Lecce ha condannato in solido il Ministero della Salute, la Regione Puglia e la Gestione liquidatoria ex USL BR/4 al risarcimento in favore degli istanti della complessiva somma di € 745.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge, e spese e competenze del giudizio.

Con atto di citazione del 6 ottobre 2013 il Ministero della Salute ha appellato detta pronuncia, e contestualmente costituitasi la Regione Puglia ha proposto appello incidentale sollevando in particolare l'eccezione di legittimazione passiva.

Con sentenza parziale n. 139 del 2017, la Corte d'Appello di Lecce, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio, ha tra l'altro confermato la sentenza impugnata, rigettando in ogni caso l'appello incidentale proposto dalla Regione Puglia.

In data 7 febbraio 2017 il legale degli istanti ha notificato a questa amministrazione atto di precetto con cui è stata richiesta la complessiva somma di € 181.163,43.

Questa amministrazione intende procedere alla liquidazione delle somme precettate salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori, trattandosi di obbligazioni solidali.

A seguito di ciò si procede al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Lecce, n. 139 del 6 febbraio 2017, per complessivi € 181.163,43.



**POSIZIONE DEBITORIA N. 2****TOTALE € 2.991.944,31****Generalità dei creditori:** Tiziano Colazzo e Maria Domenica Villa;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Potenza – n. 139 depositata in data 17 luglio 2015 per risarcimento danni derivanti da malpractice medica, interessi e spese e competenze del giudizio.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 2.958.478,62 per sorte capitale, € 32.024,51 per interessi ed € 1.441,18 per spese legali;

**Relazione sulla formazione del debito:** Con atto di citazione del 1995, i sigg. Tiziano Colazzo e Maria Domenica Villa hanno convenuto in giudizio i dott.ri Arachi, Lezzi e Longo, oltreché la Gestione Liquidatoria ex USL LE/1, per sentirli condannare al risarcimento del danno cagionato al figlio F.A. a seguito di lesioni e conseguenti invalidità da questi riportate in occasione della nascita, avvenuta presso l'Ospedale S. Caterina Novella di Galatina.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda risarcitoria, formulata in lire 5 miliardi, compensando le spese di lite.

Impugnata la sentenza dinanzi alla corte d'Appello di Lecce, anche quest'ultima si è pronunciata in senso sfavorevole ai ricorrenti, che hanno poi promosso ricorso in Corte di Cassazione.

Questa, con sentenza n. 10743/09 dell'11 febbraio 2009, ha accolto il ricorso nei confronti della Gestione Liquidatoria e delle Compagnie di Assicurazione chiamate in manleva, rinviando alla Corte d'Appello di Potenza per il nuovo esame.

La Corte d'Appello di Potenza, sulla scorta di una nuova CTU, ha sovvertito l'esito dei due precedenti gradi del giudizio condannando la Gestione Liquidatoria ex USL LE/4 a rifondere i danni patiti dai coniugi Colazzo Villa sia in proprio che in qualità di esercenti la potestà sul (all'epoca minore) figlio F.A., che ha determinato nella misura complessiva di € 3.952.316,52 oltre rivalutazione, interessi e spese legali.

In forza di tale sentenza esecutiva, i ricorrenti hanno notificato precetto e, successivamente, pignoramento nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL LE/4, fino a concorrenza della somma di € 4.494.728,47.

Tuttavia, le casse della Gestione Liquidatoria sono risultate parzialmente incapienti, consentendo la soddisfazione solo parziale dei creditori, che pertanto, con atto di precetto notificato in data 27 aprile 2017 hanno intimato il pagamento delle somme residue, pari ad € 2.991.944,31, a questa amministrazione, sulla scorta del principio secondo cui, a seguito della soppressione delle USL ad opera del D.Lgs.vo n. 502/92, e per effetto delle leggi n. 724/94 e 549/95, la Regione è il soggetto giuridico obbligato ad assumere a proprio carico i debiti pregressi degli organismi soppressi, sulla base della successione ex lege delle regioni nelle posizioni debitorie e creditorie delle cessate UUSSLL.

In ragione di ciò, si procede al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Potenza n. 293/15 per complessivi € 2.991.944,31.

**POSIZIONE DEBITORIA N. 3****TOTALE € 146.467,03****Generalità dei creditori:** Valeria De Vitis e Stefano Viva;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce – n. 248 depositata in data 1 marzo 2017 per risarcimento danni da responsabilità professionale, interessi e spese e competenze del giudizio



**Importo del debito fuori bilancio:** € 120.835,81 per sorte capitale, € 2.568,16 per interessi ed € 23.063,06 per spese legali;

**Relazione sulla formazione del debito:** Con atto di citazione del 17 settembre 1997 la sig.ra Valeria De Vitis ha convenuto in giudizio il dott. Lagna, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria ex USL LE/7 al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno cagionato a seguito di un intervento di appendicectomia da cui sarebbe scaturita una presunta sterilità primaria, scoperta solo successivamente al matrimonio.

Con sentenza del 2014, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che non fosse provato che la sterilità primaria dipendesse dall'intervento di appendicectomia.

Avverso tale decisione gli odierni istanti hanno proposto appello. La Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria e la Compagnia di assicurazione chiamata in manleva si sono costituite nel giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Con sentenza n. 248 del 2017 la Corte d'Appello di Lecce, nell'accogliere l'appello proposto dai sigg.ri De Vitis – Viva ha condannato, in solido tra loro, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria ex USL LE/7 al risarcimento del danno nei confronti degli istanti, per complessivi € 56.336,00 e € 5.359,94 oltre rivalutazione, interessi e spese e competenze del giudizio.

In considerazione del fatto che la cassa della Gestione Liquidatoria ex USL LE/7 risulta incapiente, e che per principi giurisprudenziali ormai pacifici la Regione è il soggetto giuridico obbligato ad assumere a proprio carico i debiti pregressi degli organismi soppressi, sulla base della successione ex lege delle regioni nelle posizioni debitorie e creditorie delle cessate UUSSLL, si procede alla liquidazione delle somme di cui alla sentenza per l'intero.

In ragione di ciò, si procede al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 248 del 1 marzo 2017 per complessivi € 146.467,03.

#### **POSIZIONE DEBITORIA N. 4**

**TOTALE € 20.048,13**

**Generalità dei creditori:** Anna Maria Palumbo e Mario Carone;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce – n. 565 depositata in data 10 febbraio 2017 per risarcimento danni da emotrasfusione, interessi e spese e competenze del giudizio.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 5.012,51 per sorte capitale, € 1.050,95 per interessi ed € 13.984,67 per spese legali;

**Relazione sulla formazione del debito:** Con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2013 i sigg.ri Palumbo e Carone hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della ex USL BR/5 per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito dalla sig.ra Palumbo a seguito di emotrasfusioni di sangue infetto praticate nel 1977 e nel 1983 presso gli Ospedali di Francavilla Fontana e Mesagne.

Con sentenza n. 565 del 10 febbraio 2017 il Tribunale di Lecce ha riconosciuto il diritto condannando in solido tra loro il Ministero della Salute, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della ex USL BR/5 al risarcimento di € 45.000 in favore della sig.ra Palumbo ed € 5.000,00 in favore del sig. Carone, oltre rivalutazione, interessi e spese e competenze del giudizio, disponendo tuttavia che fossero detratte dalle



somme riconosciute quelle eventualmente già percepite dalla sig.ra Palumbo a titolo di indennizzo ex lege 210/92.

Sulla base delle risultanze documentali acquisite da parte del legale della Gestione Liquidatoria della ex USL BR/5, è stato appurato che la sig.ra Palumbo ha ottenuto da parte del Ministero somme per € 80.983,30 a titolo di indennizzo ex lege 210/92, e che pertanto nulla ha più a che pretendere.

Pertanto, si deve pertanto provvedere alla liquidazione della somma di € 5.000,00 in favore del sig. Carone, ed alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.

Trattandosi di condanna in solido, questa amministrazione intende procedere a liquidare la propria quota e quella della Gestione Liquidatoria della ex USL BR/5, allo stato incapiente, oltreché quella del Ministero della Salute nei cui confronti si agirà comunque a titolo di rivalsa per la quota di competenza, successivamente alla liquidazione delle somme in favore dei ricorrenti.

In ragione di ciò, si procede al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 565 del 10 febbraio 2017, per complessivi € 20.048,13.

#### **POSIZIONE DEBITORIA N. 5**

**TOTALE € 6.132,88**

**Generalità del creditore:** Natalizia Ginaldi;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce – n. 553 depositata in data 7 giugno 2016 per spese di registrazione della sentenza.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 6.132,88 per spese di registrazione della sentenza;

**Relazione sulla formazione del debito:** Con atto di citazione del gennaio 2006, i sigg.ri Davide e Lorenzo Bidetti hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute, la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/11 e la Regione Puglia per sentir riconoscere ed accertare il loro diritto al risarcimento del danno arrecato a seguito di emotrasfusione di sangue infetto, da cui è derivata la contrazione del virus HCV.

Con sentenza n. 2851 del 2012, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda formulata dai ricorrenti, compensando le spese di lite.

Successivamente, con Sentenza n. 553 depositata in data 7 giugno 2016, la Corte d'Appello di Lecce, nel cassare la sentenza del giudice di prime cure, ha condannato in solido tra loro il Ministero della Salute, la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/11 e la Regione Puglia a risarcire, in proprio e jure hereditatis il danno subito dai sigg.ri Davide e Lorenzo Bidetti a causa di emotrasfusione di sangue infetto.

In particolare, la Corte d'Appello di Lecce, nell'accogliere l'appello proposto, ha condannato al pagamento della complessiva somma di € 700.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo.

Con AD 168/DIR/2017/20 del 12 maggio 2017 la Sezione AFC ha provveduto alla liquidazione delle somme in favore dei creditori. Successivamente è stata notificato avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione della sentenza, per complessivi € 12.265,75. In ragione della compensazione delle spese, questa amministrazione deve provvedere a rifondere la sig. Ginaldi, che anticipa le dette somme per l'intero, della metà dell'imposta, pari ad € 6.132,88.

Si deve pertanto procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 553 depositata in data 7 giugno 2016 per complessivi € 6.132,88.



**POSIZIONE DEBITORIA N. 6**

**TOTALE € 7.461,48**

**Generalità del creditore:** LABOR s.r.l.;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato – Sezione III – n. 473/2017 depositata in data 3 febbraio 2017 per spese e competenze del giudizio.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 7.461,48 per spese e competenze del giudizio;

**Relazione sulla formazione del debito:** Il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 473/2017 pronunciata sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2016 proposto da Labor srl Centro analisi cliniche c/ Regione Puglia, ha condannato la Regione Puglia “alla refusione delle spese di lite sostenute dall’appellante per entrambi i gradi di giudizio, forfettariamente liquidate in € 4.000 (quattromila) oltre oneri di legge).

L’avvocatura regionale, con nota prot. AOO\_024/4801 del 6 aprile 2017, ha trasmesso la nota a firma dell’avv. Alberto Pepe con la quale invita e diffida l’amministrazione Regionale alla corresponsione delle somme liquidate nella Sentenza del Consiglio di Stato alla stessa allegata, oltre agli oneri accessori.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza n. 473/2017 del Consiglio di Stato – sezione III – si deve procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 7.461,48

**Il Dirigente della Sezione AFC  
( Benedetto G. Pacifico )**



**Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute  
( Giancarlo Ruscitti )**



**Il Presidente**

**( Michele Emiliano )**



(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“E’ approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva:

1. Sentenza Corte d’Appello di Lecce, n. 139 depositata in data 6 febbraio 2017. Liquidazione somme per risarcimento danni, rivalutazione, interessi e spese del giudizio per complessivi € 181.163,43;
2. Sentenza Corte d’Appello di Potenza – n. 139 depositata in data 17 luglio 2015. Liquidazione somme per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 2.991.944,31;
3. Sentenza Corte d’Appello di Lecce – n. 248 depositata in data 1 marzo 2017. Liquidazione somme per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 146.467,03;
4. Sentenza Tribunale di Lecce – n. 565 depositata in data 10 febbraio 2017. Liquidazione somme per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 20.048,13;
5. Sentenza Corte d’Appello di Lecce – n. 553 depositata in data 7 giugno 2016. Liquidazione somme per spese di registrazione sentenza per complessivi € 6.132,88;
6. Sentenza Consiglio di Stato – Sezione III – n. 473/2017 depositata in data 3 febbraio 2017. Liquidazione somme per risarcimento spese e competenze del giudizio per complessivi € 7.461,48.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1315** – codice UE 08 - CRA 66.03 - “*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*” per € **110.743,36**.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - “*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*” per € **53.146,96**.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1318** – codice UE 08 - CRA 66.03 - “*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*” mediante prelievo dal Capitolo 1110090 “*Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*” e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo 1318 “*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*” – Missione 1 – Programma 11 – Codifica economica 1.3.2.99 – Codice UE 08 per € **3.189.326,94**.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”

